

a) per il prossimo autunno si potrà avere la prima stesura dei catechismi degli adulti, dei bambini, dei fanciulli. Un buon margine di tempo (un anno circa) sarà necessario per la consultazione e la sperimentazione, secondo criteri opportuni. Si raccoglieranno attentamente le osservazioni e si procederà ad una ulteriore stesura, la quale, dovendo diventare definitiva, sarà sottoposta, nei debiti modi, all'approvazione dell'Episcopato;

b) i catechismi dei preadolescenti e dei giovani seguiranno lo stesso « iter », prevedibilmente con qualche ritardo sugli altri catechismi.

\* \* \*

L'Assemblea della C.E.I. dovrebbe esprimere un parere di massima sulle prospettive di lavoro, sopra accennate, per le stesure, la consultazione e l'approvazione dei nuovi catechismi.

### Esito della votazione

Il giorno 16 giugno 1972, durante la IX Assemblea Generale della C.E.I., si è proceduto alla votazione dei Vescovi circa i nuovi catechismi.

Quesito votato su scheda:

« Vista la nota sull'argomento, si approva il programma per la stesura, la consultazione e la sperimentazione, la votazione (a norma dello Statuto C.E.I.) dei nuovi catechismi? ».

Al termine dello spoglio delle schede si sono avuti i seguenti risultati:

Votanti . . . . .	178		
Voti validi . . . . .	177	Affirmative . . . . .	176
Schede nulle . . . . .	1	Negative . . . . .	1
Schede bianche . . . . .	—		

Essendo stata raggiunta la maggioranza prescritta, il quesito è risultato approvato. Dopo accurato controllo le schede sono state distrutte.

+ ANDREA PANGRAZIO, *Segretario Generale*

## Pensione per i Vescovi dimissionari

---

### Nota illustrativa

Il Consiglio Permanente, nella sessione del 26/28-IV-1972 ha preso in esame il problema della regolamentazione della pensione per i Vescovi che per età o per salute rinunciano al loro ufficio.

Si riassumono le considerazioni fatte.

1. Il n. 21 del Decreto *Christus Dominus* richiama due aspetti:

a) l'esigenza di garantire un governo sempre adeguato: « si ob ingravescentem aetatem aliamve gravem causam, implendo suo officio minus apti evaserint, *enixe rogantur*, ut, vel sua ipsi sponte vel a competente Auctoritate invitati, renuntiationem ab officio exhibeant »;

b) la necessità di assicurare una conveniente sistemazione economica: « Competens autem Auctoritas, si illam acceptaverit, et de congruenti renuntiantium substantiatione et de peculiaribus iuribus iisdem reconoscendis providebit ».

2. Il Motu proprio *Ecclesiae Sanctae*, all'art. 11, aggiunge: « Il Vescovo, la cui rinuncia all'ufficio sia stata accettata, potrà conservare, se lo desidera, la residenza nella stessa diocesi. Questa poi deve provvedere al conveniente e degno sostentamento del vescovo che rinuncia. E' compito della Conferenza episcopale territoriale determinare, con una norma generale, i criteri secondo i quali le diocesi potranno soddisfare questo obbligo ».

3. La C.E.I. aveva iniziato lo studio del problema fin dal 1967; esso però non ebbe seguito anche in vista del riordinamento delle diocesi. In questi ultimi anni la Sacra Congregazione per i Vescovi ha ripetutamente invitato la C.E.I. a risolvere la questione. Recentemente anche la Segreteria di Stato è intervenuta, prospettando alcune considerazioni connesse con il progetto di legge circa il nuovo trattamento pensionistico del clero.

4. Il progetto di legge (pubblicato su « L'amico del clero », marzo 1972, n. 3), che migliora notevolmente quella del 5 luglio 1961, n. 575, con l'art. 16 e relativa tabella di coefficienti allegati, offrirà la possibilità di maturare il diritto ad una consistente pensione mediante il differimento della domanda per la riscossione. A scopo esemplificativo si prospettano due casi, maggiormente indicativi: maturazione, al raggiungimento del 65° anno di età, del diritto al minimo di pensione (L. 25.000 mensili), oppure al massimo L. 60.000 mensili.

Differendo di 10 anni la riscossione della pensione, senza versamento di ulteriori contributi, al raggiungimento del 75° anno si avrà diritto:

— nel primo caso ad una pensione mensile di L. 25.000 x 3,849 e precisamente di L. 96.225 per 13 mensilità, per un totale annuo di L. 1.250.925;

— nel secondo caso ad una pensione mensile di L. 60.000 x 3,849 e precisamente L. 230.940 per 13 mensilità, con un totale annuo di L. 3.002.220.

Evidentemente, come appare dalla tabella allegata alla legge, il coefficiente col quale si moltiplica la pensione maturata, varia a seconda degli anni di differimento della domanda per la riscossione della medesima. Ad es. per il differimento di un anno il coefficiente è 1,116 che andrà di anno in anno aumentando fino a quota 3,849 al decimo anno.

5. Tale trattamento, in prospettiva futura, assicurerà anche ai Vescovi una certa tranquillità economica.

L'attuazione, però, avverrà gradualmente.

L'*aliquota massima* potrà essere ottenuta solo tra 27 anni.

E' da tener presente, comunque, che, avendo come punto di riferimento il 1° gennaio 1972, e considerando solo i Vescovi nominati alla diocesi

n. 28 sono di età superiore ai 75 anni

n. 26 tra i 75 e i 70 anni

n. 46 tra i 70 e i 65 anni

n. 37 tra i 65 e i 60 anni.

6. La formulazione di un piano di assistenza ai Vescovi dimissionari non si può ulteriormente rimandare. Dovendo quindi procedere alla determinazione dei criteri secondo i quali le diocesi devono soddisfare all'obbligo di provvedere al conveniente e degno sostentamento del proprio Vescovo che rinuncia all'ufficio, è necessario tener presente che, nella situazione attuale, si delineano due posizioni:

a) diocesi le quali hanno la possibilità di provvedere con i propri mezzi a fornire adeguato alloggio e sistemazione, e ad assicurare l'assegno necessario al Vescovo dimissionario. Si tratterà di individuare tali diocesi che, in linea di massima, potrebbero essere quelle con più di 200 mila abitanti;

b) diocesi le quali, per la scarsità di mezzi economici di cui dispongono possono contribuire solo in parte, o non lo possono affatto, al proprio Vescovo dimissionario. Per queste diocesi può essere prevista la costituzione di un « Fondo » presso la C.E.I.

Da tale fondo dovrebbe essere tratto l'assegno mensile per i Vescovi dimissionari.

7. Oltre all'assegno mensile, occorrerà provvedere alla sistemazione e all'alloggio. Nel complessivo bilancio del costo della vita tale voce incide oggi in modo rilevante.

E' necessario, perciò, che ogni diocesi ricerchi subito possibili e convenienti soluzioni a tale riguardo.

8. Tra i Vescovi si dovranno tener presenti i religiosi, sia per la loro particolare posizione in relazione al « Fondo pensione Clero », come anche per la possibilità che essi hanno di trovare una conveniente sistemazione e un alloggio presso i loro Ordini o Congregazioni.

9. Come è stato sopra accennato, per ora si delinea una sola possibilità: quella, cioè di costituire un « Fondo comune » presso la C.E.I. Escluse, per ovvi motivi, le soluzioni di privilegio nei confronti del clero, il Consiglio Permanente ha deciso di presentare all'Assemblea la seguente proposta:

*Come atto di solidarietà tra i Vescovi stessi, costituire il predetto « Fondo », gestito dal Consiglio di Amministrazione della C.E.I., con un contributo da parte dei Vescovi, investiti delle mense vescovili, devolvendo a tale scopo un'aliquota massima del 5% sul parametro dell'assegno di congrua.*

10. Per far fronte alle forti esigenze di gestione sarebbero gradite anche contribuzioni speciali dei singoli Vescovi o il pagamento volontario di un'aliquota superiore a quella fissata.

11. L'Assemblea è invitata a deliberare sulla proposta che, qualora venisse approvata, dovrebbe rivestire carattere normativo e vincolante per ciascun Vescovo.

12. Se l'esito della votazione sarà positivo, verranno definiti i termini di un regolamento.

### **Esito della votazione**

Il giorno 16 giugno 1972, durante la IX Assemblea Generale della C.E.I., si è proceduto alla votazione dei Vescovi circa la pensione ai Vescovi dimissionari.

Quesito votato su scheda:

« Vista la nota su tale argomento, si intende approvare la costituzione di un « Fondo comune » presso la C.E.I. — gestito dal Consiglio di Amministrazione — devolvendo a tale scopo un'aliquota massima del 5% sul parametro dell'assegno di congrua? ».

Al termine dello spoglio delle schede si sono avuti i seguenti risultati:

Votanti . . . . .	207		
Voti validi . . . . .	198	Affirmative . . . . .	178
Schede nulle . . . . .	9	Negative . . . . .	16
Schede bianche . . . . .	4		

Essendo stata raggiunta la maggioranza prescritta, il quesito è risultato approvato. Dopo accurato controllo le schede sono state distrutte.

+ ANDREA PANGRAZIO, *Segretario Generale*

## **Costituzione della Commissione per la famiglia**

---

Il giorno 15 giugno 1972, durante la IX Assemblea Generale della C.E.I., si è proceduto alla votazione dei Vescovi circa il Comitato per la Famiglia.

Quesiti votati su scheda: